

# dossier

XIX Legislatura

Novembre 2025

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652

Atto del Governo n. 324



#### SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 294



#### SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 393

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articolo 1 ( <i>Modifiche al titolo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	2
Articolo 3 ( <i>Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	2
Articolo 4 ( <i>Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	3
Articolo 5 ( <i>Inserimento dell'articolo 4-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	4
Articolo 6 ( <i>Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	6
Articolo 7 ( <i>Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	7
Articolo 8 ( <i>Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	7
Articolo 9 ( <i>Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	8
Articoli 10 e 26 .....	9
Articolo 10 ( <i>Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	9
Articolo 26 ( <i>Modifiche all'ALLEGATO III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	9
Articolo 11- ( <i>Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) ..	11
Articolo 12 ( <i>Inserimento dell'articolo 29-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	12
Articolo 13 ( <i>Modifiche alla rubrica del TITOLO V del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	12
Articolo 14 ( <i>Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) ..	13
Articolo 15 ( <i>Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) ..	13
Articolo 16 ( <i>Modifiche alla rubrica del CAPO II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	14
Articolo 17 ( <i>Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) ..	14
Articolo 18 ( <i>Inserimento dell'articolo 42-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	15
Articolo 19 ( <i>Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) ..	16
Articolo 20 ( <i>Inserimento dell'articolo 45-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	17
Articolo 21 ( <i>Modifiche alla rubrica del TITOLO VI del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	17
Articolo 22 ( <i>Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) ..	17
Articolo 23 ( <i>Inserimento dell'articolo 47-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	20
Articolo 24 ( <i>Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) ..	22
<b>CAPO I Modifiche agli allegati del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ...</b>	<b>23</b>
Articolo 25 ( <i>Modifiche all'ALLEGATO I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	23
Articolo 27 ( <i>Modifiche all'ALLEGATO IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	24
Articolo 28 ( <i>Modifiche all'ALLEGATO V del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	25

Articolo 29 ( <i>Modifiche all'ALLEGATO VI del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ) .....	25
Articolo 30 ( <i>Modifiche all'ALLEGATO VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ).....	25
Articolo 31 ( <i>Modifiche all'ALLEGATO VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</i> ).....	26
<b>Capo II MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79</b>	<b>26</b>
Articolo 32 ( <i>Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79</i> ).....	26
<b>Capo III MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 1° GIUGNO 2011, N. 93</b>	<b>27</b>
Articolo 33 ( <i>Modifiche all'articolo 38 decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93</i> ) .....	27
<b>Capo IV MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28.</b>	<b>28</b>
Articolo 34 ( <i>Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28</i> ).....	28
Articolo 35 ( <i>Modifiche all'ALLEGATO 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28</i> ) .....	29
<b>Capo V MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102</b>	<b>30</b>
Articolo 36 ( <i>Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102</i> ) .....	30
<b>Capo VI MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 2005, N. 6631</b>	
Articolo 37 ( <i>Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66</i> ) .....	31
Articolo 38 ( <i>Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66</i> ) .....	31
Articolo 39 ( <i>Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66</i> ) .....	32
Articolo 40 ( <i>Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66</i> ) .....	32
Articolo 41 ( <i>Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66</i> ) .....	33
Articolo 42 ( <i>Modifiche all'articolo 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66</i> ) .....	33
Articolo 43 ( <i>Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66</i> ) .....	34
Articolo 44 ( <i>Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66</i> ) .....	35
Articolo 45 ( <i>Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66</i> ) .....	35
Articolo 46 ( <i>Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66</i> ) .....	35
Articolo 47 ( <i>Modifiche agli allegati V-bis, V-bis.1, V-bis.2 e V-bis.3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66</i> ).....	35
Articolo 48 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	36

**INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO**

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	324	
<b>Titolo breve:</b>	Promozione dell'energia da fonti rinnovabili	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
<b>Commissione competente:</b>	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
	8 <sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) <i>in sede consultiva</i>	<i>Assegnazione primaria:</i> Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)
	4 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) <i>in sede osservazioni</i>	<i>Deliberazione di rilievi:</i> V Bilancio e Tesoro
	5 <sup>a</sup> (Bilancio) <i>in sede osservazioni</i>	<i>Esame per i profili di compatibilità normativa UE:</i> XIV Politiche dell'Unione Europea

**PREMESSA**

Il presente schema di decreto legislativo reca l’attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 (direttiva RED III - *Renewable Energy Directive* III), che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652. Lo schema di decreto in esame costituisce attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024).

Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

**Articolo 1**

***(Modifiche al titolo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma provvede a sostituire il titolo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

**La RT** afferma che la disposizione per la sua natura ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, tenuto conto del carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 2**

### ***(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma aggiorna e integra numerose definizioni all'articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021 per allinearle alla Direttiva RED III.

**La RT** afferma che la norma per la sua natura ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, tenuto conto del carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 3**

### ***(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma modifica l'articolo 3 del d.lgs. 199/2021 definendo la nuova traiettoria italiana verso la decarbonizzazione.

In particolare, l'obiettivo nazionale per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo al 2030 viene elevato dal 30% al 39,4%.

Inoltre, l'incremento medio annuo della quota di rinnovabili nel settore termico viene rivisto al ribasso, prevedendo un aumento di 0,8 punti percentuali per il periodo 2021-2025 e un'accelerazione a 1,1 punti percentuali per il quinquennio 2026-2030. Tale obiettivo rispetto alla precedente direttiva non assume più carattere indicativo.

Infine, vengono introdotti obiettivi specifici, seppur non strettamente vincolanti, per focalizzare l'azione in settori chiave:

- o industria: un incremento medio annuo dell'1,6% di rinnovabili nei consumi energetici;
- o edifici: una quota indicativa di rinnovabili del 40,1% nei consumi del settore entro il 2030;
- o tecnologie innovative: un obiettivo indicativo del 5% della nuova capacità installata al 2030 dovrà provenire da tecnologie rinnovabili innovative (come, ad esempio, l'eolico offshore galleggiante o la geotermia avanzata), per stimolare la ricerca e lo sviluppo di soluzioni all'avanguardia.

**La RT** afferma che da un punto di vista tecnico quantitativo gli obiettivi in materia di rinnovabili sono stati quantificati sia tenendo conto dei valori delineati dalla Direttiva RED III che degli obiettivi programmatici indicati nell'ultimo PNIEC trasmesso alla Commissione a giugno 2024.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 199 del 2021 delinea l'obiettivo relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali di energia al 2030. In tale ambito la Direttiva prevede (cfr. art. 3 par.1) che gli Stati membri provvedono collettivamente con obiettivi definiti nei loro Piani nazionali per l'energia e Clima a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 42,5 %. Il PNIEC 2024 individua in quest'ambito un obiettivo nazionale del 39,4 % nei consumi finali da rinnovabili al 2030

che è stato di conseguenza utilizzato per aggiornare il precedente valore del 30% a sua volta definito sulla base del precedente PNIEC 2019.

Nel comma 2 dove sono declinati gli obiettivi di incremento di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento: la RED III introduce (cfr art. 23 par.1) degli incrementi progressivi per due specifici periodi (2021-2025 e 2026-2030), tramite dei tassi annui medi annui di crescita obbligatoria per questo settore (rispettivamente 0,8% e 1,1%), che ciascuno stato membro è tenuto a conseguire. Tali valori sono andati a modificare i valori pregressi definiti sulla base di quanto previsto dalla precedente Direttiva. La RT evidenzia come tale obiettivo rispetto alla precedente direttiva non assume più carattere indicativo.

Nel comma 2-bis per quanto riguarda la quantificazione dell'obiettivo Indicativo di Energia Rinnovabile nel Consumo Finale di Energia negli Edifici al 2030, la RED III presenta un obiettivo indicativo del 49% di energia rinnovabile negli edifici entro il 2030 a livello UE. Il PNIEC 2024 individua un obiettivo del 40,1% consumo finale di energia negli edifici da conseguire entro il 2030 a livello nazionale che è stato utilizzato come valore di riferimento.

Nel comma 2-ter e 2-quater gli obiettivi relativi all'aumento della quota di fonti rinnovabili nell'industria e l'obiettivo indicativo di capacità elettrica installata da tecnologie innovative ricalcano i valori definiti nella direttiva rispettivamente all'art.3 paragrafo 1 e all'art. 22 par. 1.

Secondo la RT, le disposizioni suddette, limitandosi al mero aggiornamento degli obiettivi relativi all'energia rinnovabile, in linea con la direttiva, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, tenuto conto che le disposizioni in esame assumono connotazione prettamente programmatica, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **Articolo 4**

##### ***(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199)***

La norma attribuisce al MASE la facoltà di affidare al GSE le attività di gestione e controllo relative ai meccanismi di incentivazione, sostegno e di obbligo previsti dal decreto, inclusi quelli del PNRR, ponendo i relativi costi a carico dei beneficiari.

**La RT** afferma che l'affidamento al GSE è motivato dal fatto che lo stesso GSE è il soggetto istituzionalmente preposto alla gestione di numerosi strumenti di supporto all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili previsti nell'ambito del medesimo decreto legislativo, anche in qualità di soggetto gestore di misure previste dal PNRR.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché i costi del GSE sono a carico dei beneficiari delle medesime attività connesse agli strumenti previsti dal presente decreto.

Il GSE propone su base triennale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) le tariffe per le attività sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime. La proposta di tariffe è approvata dal Ministro con decreto da adottare entro 60 giorni dalla comunicazione.

Oltre a poter contare sulle competenze specifiche in possesso del GSE, l'affidamento a quest'ultimo consentirebbe di valorizzare le sinergie gestionali ed operative esistenti tra le misure già gestite e le attività connesse all'implementazione di nuove misure, nonché il riuso di strumenti gestionali, quali portali ed applicativi informatici. Tale aspetto, peraltro, favorirebbe il contenimento degli oneri finanziari connessi alla gestione operativa di nuovi meccanismi. Con riguardo a quest'ultimo profilo, la RT evidenzia che gli oneri sostenuti dal GSE andrebbero sottoposti ad una valutazione preliminare da parte del MASE al fine di verificarne la congruità e la pertinenza.

In ultimo, la RT evidenzia che il GSE, ai sensi della delibera ARERA 18 aprile 2013 163/2013/R/com, in materia di *unbundling* contabile, sarebbe obbligato a dare separata evidenza di tali costi, con specifico riferimento alle attività ricomprese nel comparto relativo al supporto gestionale ed operativo alle Pubbliche Amministrazioni, con ciò rafforzando il controllo e la trasparenza delle operazioni in virtù del presidio svolto dalla predetta Autorità al fine di assicurare la corretta copertura dei costi di funzionamento del GSE.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, considerato che gli oneri sostenuti dal GSE, per effetto dei compiti ad esso attribuiti dalla disposizione in esame, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività connesse agli strumenti previsti dal presente decreto, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 5**

### ***(Inserimento dell'articolo 4-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma è finalizzata a regolamentare l'uso delle biomasse a fini energetici, recependo le previsioni della direttiva RED III sulla sostenibilità di questa filiera. L'obiettivo è evitare effetti distorsivi sul mercato delle materie prime e prevenire impatti negativi sulla biodiversità.

Le misure di sostegno per la produzione di energia da biomassa legnosa sono ora ammesse solo a condizione che non sia possibile un utilizzo alternativo di maggior valore, secondo la seguente gerarchia:

- o prodotti a base di legno;
- o prolungamento del ciclo di vita dei prodotti;
- o riutilizzo;
- o riciclaggio.



Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, può disporre deroghe motivate al predetto sistema di sostegno:

- allo scopo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
- nei casi in cui l'industria locale non sia in grado sotto il profilo quantitativo o tecnico di impiegare la biomassa legnosa per le finalità di cui all'elenco precedente.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica notifica annualmente alla Commissione europea una sintesi delle deroghe disposte, indicando i relativi motivi e l'ambito geografico di applicazione.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è ammessa alcuna nuova misura di sostegno finanziario diretto per particolari forme di produzione di energia da determinate tipologie di materiale legnoso e dall'incenerimento di rifiuti, salvo casi specifici.

Viene inoltre introdotto un divieto di concedere nuovi incentivi a impianti destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale, salvo specifiche deroghe per almeno una delle seguenti condizioni:

- produzioni in una regione individuata in un piano territoriale per una transizione giusta a causa della dipendenza della regione dai combustibili fossili solidi e sono rispettati i requisiti di cui all'articolo 42 del d.lgs. n. 199/2021;
- l'energia elettrica è prodotta applicando sistemi di cattura e stoccaggio della CO<sub>2</sub> e sono rispettati i requisiti di cui all'articolo 42 del d.lgs. n. 199/2021.

**La RT** afferma che l'introduzione dell'articolo 4-*bis* non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione, infatti, ha natura regolatoria e ordinamentale e non prevede l'istituzione di nuovi strumenti di incentivazione, introducendo criteri restrittivi per l'accesso agli incentivi e contribuendo a una maggiore selettività nell'uso delle risorse e a un miglioramento complessivo dell'efficacia degli strumenti di sostegno pubblico nel settore energetico.

Le attività amministrative previste, quali l'adozione di deroghe motivate o la notifica annuale alla Commissione europea, rientrano nelle ordinarie funzioni istituzionali del MASE e del MASAF, senza comportare la necessità di risorse aggiuntive.

Al contrario, la previsione di specifiche esclusioni dal sostegno finanziario diretto, così come la limitazione degli incentivi agli impianti destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica da biomassa, è suscettibile di produrre effetti di razionalizzazione e di contenimento della spesa rispetto al quadro vigente.

Pertanto, per la RT la norma non incide negativamente sugli equilibri di finanza pubblica e, anzi, potrebbe determinare un effetto di riduzione della spesa potenzialmente destinata al sostegno di impieghi meno efficienti della biomassa, contribuendo al contempo a orientare gli incentivi verso pratiche più sostenibili e coerenti con gli obiettivi ambientali ed energetici nazionali ed europei.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare. Sarebbe comunque utile acquisire informazioni puntuali sui possibili

risparmi che potrebbero derivare dalle disposizioni di esclusione di sostegni finanziari per impianti a biomassa.

## **Articolo 6**

### ***(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma apporta alcune modifiche alle caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione, prevedendo, in primo luogo, la possibilità di accedere all'incentivo non solo sulla base dell'energia elettrica prodotta dall'impianto o della quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata, ma anche sulla base dell'energia elettrica producibile. L'incentivo potrà essere diversificato anche sulla base della localizzazione efficiente in funzione dei fabbisogni di sistema e dello sviluppo efficiente delle reti. Si chiarisce che l'accesso prioritario attualmente previsto per gli impianti realizzati nelle aree idonee si applica anche a quelli localizzati nelle zone di accelerazione. Si prevede, infine, che siano stabilite le specifiche tecniche che le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili devono rispettare per l'accesso ai regimi di sostegno e per l'ammissibilità nell'ambito degli appalti pubblici.

**La RT** afferma che le modifiche, di carattere ordinamentale, sono volte a coordinare le disposizioni previgenti con la disciplina eurolunitaria e non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione non ha impatti sull'ambito oggettivo degli incentivi. Già nell'ambito dei meccanismi di incentivazione previsti in attuazione del vigente articolo 6, è previsto il recupero dei periodi di fermo impianto conseguenti a ordini impartiti dai gestori di rete o altre autorità competenti (ristoro), attraverso il calcolo dell'energia producibile durante detti periodi. Con il D.M. 30 dicembre 2024 (c.d. DM FERX Transitorio) è stato invece previsto un nuovo meccanismo che, a parità di risorse impiegate, anticipa il ristoro in questione attraverso pagamenti erogati ai produttori che accedono al meccanismo di supporto di cui al medesimo decreto sulla base dell'energia producibile determinata nei medesimi periodi di fermo impianto. Conseguentemente, l'inserimento della previsione "ovvero sulla base dell'energia elettrica producibile" non determina, dunque alcun impatto sulla spesa per l'incentivazione. Si tratta di una previsione volta a garantire l'adeguatezza e proporzionalità del sostegno ed è stata concordata con la Commissione europea nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla disciplina unionale sugli aiuti di Stato. La RT, inoltre, specifica che tale previsione è stata declinata nel senso di consentire di agevolare la produzione potenziale e non effettiva di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili nei soli casi in cui l'impianto in questione partecipi attivamente sul Mercato di bilanciamento e ridispacciamento riducendo la potenziale produzione nei periodi rilevanti caratterizzati da probabile esigenza di dover procedere al taglio della produzione per garantire la sicurezza del sistema e nei casi di prezzi zionali nulli o negativi sul Mercato del giorno prima. Da ultimo i pagamenti dei corrispettivi spettanti ai sensi del DM FERX Transitorio sono determinati sull'energia producibile nei casi di impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti, anche al di fuori del Mercato di bilanciamento e ridispacciamento, al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o

per altre esigenze di sicurezza individuate dai gestori stessi. Tale ultima previsione corrisponde a una evoluzione della disciplina della Mancata Produzione Eolica, inizialmente disciplinata dalla deliberazione ARG/elt 5/10, estesa a tutte le fonti rinnovabili non programmabili dalla Deliberazione 128/2025/R/EFR.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT che, tra l'altro, evidenzia che la disposizione non ha impatti sull'ambito oggettivo degli incentivi, considerato che i relativi oneri trovano copertura sulle tariffe del servizio elettrico applicate ai clienti finali, non si formulano osservazioni.

### **Articolo 7**

#### ***(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma inserisce un ulteriore criterio generale per l'aggiornamento del meccanismo dei contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (cosiddetto Conto termico), e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del d.lgs. n. 28/2011 (che prevede la copertura dei costi a carico della tariffa del gas naturale). A tal fine, sono stabilite anche le specifiche tecniche che le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili devono rispettare per l'accesso ai regimi di sostegno ed essere ammissibili nell'ambito degli appalti pubblici.

**La RT** afferma che la norma integra i criteri di aggiornamento del meccanismo di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e, come tale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, tenuto conto che all'articolo 10 del decreto legislativo n. 199 del 2021, oggetto di integrazioni da parte della presente disposizione, non sono stati associati effetti sul bilancio dello Stato né sulle tariffe del gas naturale, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 8**

#### ***(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma prevede che il MASE definisca tramite accordi internazionali entro il 31 dicembre 2025 un quadro di cooperazione con altri Stati membri per lo sviluppo di progetti comuni in materia di energie rinnovabili. La norma stabilisce che vengano concordati almeno due progetti comuni entro il 2030 e un terzo entro il 2033, considerando costi e benefici. In ogni caso, la partecipazione con risorse nazionali al meccanismo unionale di finanziamento delle energie rinnovabili, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione europea, equivale alla realizzazione dei progetti.

I progetti comuni *offshore* sono individuati in coerenza con i Piani strategici di alto livello di sviluppo della rete *offshore* integrata per ciascun bacino marittimo e con i piani europei elaborati da *European Network of Transmission System Operators for Electricity* (ENTSO-E), e con la possibilità di recepire gli esiti di consultazioni pubbliche. Gli stessi progetti sono inclusi nei piani di gestione dello spazio marittimo, tenendo conto delle attività già in corso nelle zone interessate.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica notifica alla Commissione gli accordi di cooperazione stipulati, inclusa la data di operatività dei relativi progetti comuni.

**La RT** afferma che la norma definisce una tempistica operativa per la cooperazione internazionale in materia di energie rinnovabili: istituzione del quadro di cooperazione entro il 2025, realizzazione di due progetti entro il 2030 e di un terzo entro il 2033.

I progetti *offshore* devono essere coerenti con la pianificazione europea delle reti, ma possono anche riflettere esigenze nazionali o locali. Il coinvolgimento di autorità pubbliche e soggetti privati è previsto per favorire un approccio integrato.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione facoltativa al meccanismo unionale di finanziamento consente di soddisfare gli obiettivi del comma, utilizzando procedure già previste nella normativa europea.

**Al riguardo**, si osserva che le nuove norme prevedono la conclusione di almeno due progetti comuni con altri Stati membri entro il 2030 e un terzo progetto entro il 2033. L'adesione alternativa al meccanismo unionale di finanziamento avviene con risorse nazionali per cui, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero specificate le modalità di copertura degli oneri. In particolare, andrebbe chiarito se tale copertura dei costi sarebbe assicurata, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 199 del 2021, a valere delle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall'ARERA successivamente alla stipula di ciascun accordo. In tal caso, andrebbe prevista una specifica modifica al comma 3, attualmente non presente.

## **Articolo 9**

### **(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)**

La norma apporta modifiche all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, chiarendo che l'energia elettrica importata da Paesi terzi può essere "contabilizzata" ai fini degli obiettivi, ma non può beneficiare di incentivi, salvo accordi intergovernativi specifici.

Infine, l'aggiunta della locuzione "laddove previsto" all'inizio della lettera a) del comma 1 rafforza il carattere facoltativo e condizionato del sostegno economico, chiarendo che gli incentivi sono possibili solo se esplicitamente contemplati negli accordi con il Paese terzo interessato.

**La RT** afferma che dal punto di vista tecnico, le modifiche al comma 1 dell'art. 17 introducono importanti chiarimenti operativi:

- a) l'importazione di elettricità rinnovabile da Paesi terzi potrà essere computata ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali;

b) viene esclusa ogni forma di sostegno economico automatico all'importazione, salvo quanto esplicitamente previsto in accordi intergovernativi. Questa previsione introduce un filtro formale e sostanziale, limitando l'accesso agli incentivi solo a situazioni negoziate e valutate caso per caso.

Condizionalità del sostegno ("laddove previsto") sottolinea che il riconoscimento dell'incentivo non è obbligatorio nemmeno negli accordi, ma va deciso puntualmente. L'eventuale incentivo dovrà comunque rispettare le condizioni già fissate (inferiorità rispetto agli incentivi nazionali, durata comparabile, ecc.).

Per la RT, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, considerato il tenore delle modifiche che escludono forme di sostegno economico automatico all'importazione e introducono la condizionalità del sostegno, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articoli 10 e 26**

### **Articolo 10**

#### ***(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

L'articolo 10 modifica l'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, estendendo l'ambito di applicazione dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili anche agli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, purché tecnicamente ed economicamente fattibili. Si introduce inoltre la possibilità per gli edifici pubblici di adempiere all'obbligo tramite l'installazione di impianti da parte di soggetti terzi. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento le modalità attuative.

Con particolare riferimento agli edifici pubblici, alla valutazione di ordine tecnico la disposizione introduce anche una condizione di fattibilità economica che circoscrive l'ottemperamento degli obblighi al quadro economico complessivo dell'opera a disposizione dell'ente proprietario.

### **Articolo 26**

#### ***(Modifiche all'ALLEGATO III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

L'articolo 26 modifica l'Allegato III del decreto legislativo n. 199 del 2021, riguardante gli obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Le modifiche estendono il campo di applicazione degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici anche per interventi di ristrutturazione dell'impianto termico.

Inoltre, mentre il testo vigente per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, rinvia la definizione degli obblighi alla revisione almeno quinquennale, la norma inserisce nel testo per tali edifici obblighi specifici. Le nuove percentuali di copertura obbligatoria dei consumi da fonti rinnovabili sono riassunte nella tabella seguente:

Tipo di Intervento	Copertura Acqua Calda Sanitaria	Copertura Totale (ACS + Climatizzazione)
Ristrutturazione Importante 1° Livello	40%	40%
Ristrutturazione Importante 2° Livello	20%	20%
Ristrutturazione Impianto Termico	20%	20%

Infine si introduce nella relazione che il progettista deve redigere, oltre al caso di impossibilità tecnica quello di non convenienza economica.

**La RT** all'articolo 10 afferma che le modifiche apportate all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per le seguenti ragioni giuridico-contabili.

La prima modifica, di carattere terminologico, consiste nella sostituzione del termine “rilevanti” con “importanti” nel comma 1. Si tratta di un intervento di coerenza lessicale che non incide né sull'ambito materiale della norma né sulle risorse pubbliche.

La disposizione prevede inoltre l'ampliamento dell'ambito di applicazione, includendo nell'obbligo anche gli interventi di ristrutturazione degli impianti termici, purché tecnicamente ed economicamente fattibili. L'impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi di integrazione è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Con particolare riferimento agli edifici pubblici, a questa valutazione di ordine tecnico la disposizione introduce anche una condizione di fattibilità economica che circoscrive l'ottemperamento degli obblighi al quadro economico complessivo dell'opera a disposizione dell'ente proprietario.

Conseguentemente, per la RT, la disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'introduzione del nuovo comma *2-bis*, che consente il conseguimento dell'obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili anche tramite installazione da parte di terzi negli edifici pubblici, con particolare riferimento ai contratti di prestazione energetica (EPC) e pertanto rappresenta una modalità alternativa di adempimento, in ogni caso soggetta a verifica e come tale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT all'articolo 26 afferma che gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili ricadono sui soggetti privati e pubblici che realizzano interventi edilizi, nell'ambito della loro attività ordinaria. Non sono previsti nuovi incentivi né meccanismi di finanziamento pubblico aggiuntivi. L'eventuale maggiorazione degli obblighi per gli edifici pubblici non implica automaticamente un incremento della spesa pubblica, ma orienta la progettazione verso soluzioni più efficienti, che possono essere realizzate anche attraverso strumenti già esistenti, come il Conto Termico o i fondi PNRR. Pertanto, le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, si ricorda che già il vigente articolo 26 del decreto legislativo n. 199 del 2021 prevede per gli edifici di nuova costruzione l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento per una somma di consumi pari per gli edifici pubblici ad almeno il 65 per cento. A tale proposito sia la RT sia le risposte del Governo durante l'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo che includeva l'articolo 26 citato avevano escluso oneri<sup>1</sup>.

Rispetto alla normativa vigente le modifiche introdotte all'articolo 26 e all'allegato III estendono gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili anche agli interventi di ristrutturazione degli impianti termici, e introducono la condizione di fattibilità economica. Posto che tale condizione si applica anche ai vigenti obblighi relativi a nuove costruzioni, andrebbe chiarito se in tal caso sia idonea a generare risparmi.

In relazione alle modifiche apportate all'allegato III, si osserva che le modifiche estendono alle ristrutturazioni edilizie di primo e di secondo livello gli obblighi di integrazione di fonti rinnovabili ma sempre sottoponendoli alla condizione di fattibilità tecnica ed economica. Pertanto non ci sono osservazioni.

## **Articolo 11**

### ***(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma modifica l'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, demandando ad un decreto ministeriale la disciplina della ripartizione dei costi relativi alle attività di gestione, verifica e controllo connesse all'obbligo di incrementare la quota di fonti rinnovabili nelle vendite di calore e stabilendo che tali costi debbano essere suddivisi tra i soggetti obbligati secondo un criterio di proporzionalità, basato sull'entità dell'obbligo a cui ciascuno è tenuto.

Inoltre, chiarisce che nella definizione di "calore e freddo di scarto" rientra anche la quota di calore eccedente quella già classificata come rinnovabile. Per essere computabile, tale calore deve obbligatoriamente provenire dalle operazioni di recupero energetico (R1), come definite nell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

---

<sup>1</sup> Durante l'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo che includeva l'articolo 26 citato, la rappresentante del Governo in Commissione bilancio aveva affermato che "nel confermare che l'obbligo in merito all'integrazione delle energie rinnovabili negli edifici è già previsto dalla normativa vigente, evidenzia che rispetto a tale disciplina, prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2011, sono introdotte alcune novità volte a coordinare il perimetro di applicazione della norma con la disciplina generale riguardante la prestazione energetica degli edifici, prevista dal decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché a consentire l'applicazione dell'obbligo anche nei casi in cui, per limiti tecnici – ad esempio, l'architettura dell'edificio in questione – sia impossibile installare impianti FER che soddisfino il fabbisogno minimo richiesto dalla norma. Tali previsioni non incrementano i costi a carico del bilancio dello Stato in termini di investimenti per l'adempimento all'obbligo, trattandosi di obblighi già previsti, considerando che rispetto alla normativa vigente non è incrementata la quota d'obbligo richiesta alle pubbliche amministrazioni e, anzi, si offrono modalità più efficienti per l'adempimento dei predetti obblighi. Ciò vale, altresì, per la specifica riguardante la previsione di conseguire la quota di energia da impianti da fonti rinnovabili da impianti obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, trattandosi di una previsione che si riferisce alla produzione di energia elettrica da FER, per la quale sono previste, sia nella norma vigente che nella modifica prevista, quote minime di potenza. La razionalizzazione apportata dalla norma proposta nei casi in cui si presenti una impossibilità tecnica, casistica sopra descritta, consente infine la realizzazione dell'obbligo tramite interventi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici, contribuendo così a generare risparmi per il bilancio dello Stato, grazie alla gestione di edifici più efficienti che comportano minori oneri di gestione." Cfr. XVIII legislatura, Camera dei deputati, Commissione bilancio, 27 ottobre 2021.

**La RT** afferma che la disposizione al comma 1 lettera a) prevede che i costi delle attività di gestione, verifica e controllo dell'obbligo di incremento della quota rinnovabile delle vendite di calore siano posti a carico dei soggetti obbligati secondo criteri di proporzionalità rispetto all'entità dell'obbligo medesimo.

La disposizione al comma 1 lettera b) introduce un comma 2-*bis* all'articolo 27 del decreto legislativo 199/2021 include nella definizione di “calore e freddo di scarto” la fattispecie di calore eccedente la quota parte rinnovabile, proveniente dalle operazioni di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per la RT, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, tenuto conto che la misura in esame riguarda le società che effettuano vendita di energia termica, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 12**

### ***(Inserimento dell'articolo 29-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma inserisce al decreto legislativo n. 199 del 2021 l'articolo 29-*bis* relativo all'accesso alle informazioni e ai dati delle batterie ad uso industriale, domestico e dei veicoli.

In particolare, si prevede che i proprietari e gli utenti di batterie domestiche e industriali e di veicoli elettrici e i soggetti terzi da loro autorizzati debbano avere accesso gratuito e in tempo reale ai dati del sistema di gestione della batteria (es. stato di carica, stato di salute).

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione della disposizione, tenendo conto del diverso grado di contribuzione agli obiettivi di sviluppo dei servizi di flessibilità, bilanciamento e mobilità elettrica di specifiche tipologie di veicoli.

**La RT** afferma che la disposizione individua le informazioni a cui devono poter accedere gli utenti di batterie e, pertanto, non produce effetti per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, nel presupposto che gli obblighi finalizzati a consentire l'accesso alle informazioni e ai dati delle batterie ad uso industriale, domestico e dei veicoli riguardino i produttori di tali beni, senza il coinvolgimento di strutture pubbliche, non si formulano osservazioni.

## **Articolo 13**

### ***(Modifiche alla rubrica del TITOLO V del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma modifica la rubrica del TITOLO V del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

**La RT** afferma che la disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.



**Al riguardo**, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, non si formulano osservazioni.

#### **Articolo 14**

##### ***(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma modifica l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 che disciplina i limiti massimi al contributo che i biocarburanti e i bioliquidi e combustibili da biomassa da colture alimentari o foraggere possono apportare al conseguimento dell'obiettivo complessivo di rinnovabili (art. 3) e degli obblighi di immissione in consumo nel settore trasporti (art. 39). In particolare, mentre attualmente si prevede un tetto massimo dell'1% rispetto ai carburanti consumati nei settori stradali e ferroviari, la modifica prevede che tale limite si riferisca al più ampio settore dei trasporti. Inoltre, le modifiche introducono il limite del 3,6% ai fini dell'obiettivo generale (art. 3) e del 2,3% ai fini degli obblighi nel trasporto (art. 39).

Inoltre, si prevede la riduzione e l'azzeramento dei biocarburanti ad alto rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, disciplinandone in via legislativa la traiettoria di decrescita, attualmente demandata ad un decreto ministeriale. In particolare, la traiettoria prevede una riduzione lineare che porta la quota a 0% entro il 2030, sia per l'obiettivo generale (art. 3) che per l'obbligo di immissione (art. 39).

Infine, si prevede di conteggiare all'interno dei limiti anche i biocarburanti e i bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti da fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio, finora esclusi dal conteggio.

**La RT** afferma che l'articolo 40 resta invariato nella composizione e struttura dei commi, tranne lievi aggiustamenti, che intervengono per esplicitare con dati reali alcune percentuali di limiti di utilizzo di determinate materie prime che nella versione precedente erano dette in forma implicita, non avendo il GSE ancora il possesso dei dati riferiti al 2020 sulla base dei quali poter effettuare il calcolo.

Per quanto sopra, la RT non associa all'articolo oneri per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, tenuto conto di quanto chiarito dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **Articolo 15**

##### ***(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma provvede a sopprimere i commi 1 e 2 all'articolo 41 del decreto legislativo n. 199 del 2021, in quanto le disposizioni ivi contenute trovano collocazione in altri articoli del presente schema di decreto (art. 47-bis del D.Lgs. n. 199/2021 introdotto dall'articolo 23 dello schema in esame).

**La RT** afferma che i commi 1 e 2 dell'articolo 41 sono soppressi in quanto le disposizioni ivi contenute trovano collocazione in altri articoli del presente schema di decreto. Per quanto sopra, l'articolo non determina oneri per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, si rinvia all'articolo 23.

## **Articolo 16**

### ***(Modifiche alla rubrica del CAPO II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma modifica la rubrica del Capo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

**La RT** afferma che la disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non determina oneri per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, non si formulano osservazioni.

## **Articolo 17**

### ***(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma reca modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, novellando i criteri di sostenibilità, di risparmio emissivo e di efficienza che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono rispettare per godere di regimi di sostegno nonché per essere conteggiati ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39 e dell'obiettivo di cui all'articolo 3.

Le modifiche più rilevanti concernono:

- il comma 2 dove viene abbassata da 20 a 7,5 MW la soglia, in termini di potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica, sotto la quale gli operatori possono essere esonerati dalla certificazione. Inoltre, è introdotta anche una soglia in termini di capacità massima, nel caso di impianti che producono combustibili gassosi da biomassa, per poter parimenti essere esonerati;
- il comma 3 dove è introdotta la previsione che gli impianti di digestione anaerobica, tra cui anche quelli esonerati di cui al comma 2, garantiscono la copertura delle vasche di digestato con sistemi di captazione e recupero di gas;
- il comma 6 dove si precisa che le linee guida da adottare con decreto ministeriale, su proposta di ISPRA, sono redatte ai fini dello svolgimento delle proprie attività di controllo;
- i commi 7, 8 e 9 disciplinano i criteri di sostenibilità per le biomasse agricole, dove viene previsto che i biocombustibili provenienti dall'agricoltura non debbano essere prodotti a partire da materie prime ottenute su particolari tipi di terreni. In particolare, il comma 7 elenca i terreni ad alta biodiversità, dove: alla lettera a) sono aggiunti anche i boschi vetusti e le foreste antiche; con la nuova lettera d-bis) è aggiunta la brughiera. Inoltre, con il comma 7-bis e il comma 8-bis sono state introdotte le condizioni in cui queste previsioni (riconducibili ai casi in cui non siano rispettati criteri ad esse dedicati) si applicano anche alle biomasse legnose;
- il comma 9, che disciplina le torbiere, parimenti agli altri due introduce le condizioni in cui queste previsioni (riconducibili ai casi in cui non siano rispettati criteri ad esse dedicati) si applicano anche alle biomasse legnose;
- il comma 10 dove sono specificate le modalità di raccolta della biomassa forestale;
- il comma 12 dove si prevede che la riduzione dell'80 per cento la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che l'uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa deve assicurare nei settori della produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento valga non più per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026 ma per quelli entrati in esercizio dopo il 20 novembre 2023. Tuttavia, se gli impianti hanno potenza termica nominale superiore a 10 MW, ad essi si applica un obbligo di riduzione più basso e pari al 70 per cento fino al 31 dicembre 2029 e solo dopo tale data il predetto obbligo dell'80 per cento. Inoltre, per gli impianti con potenza termica inferiore a 10 MW, entrati in funzione

tra il 1° gennaio 2021 e il 20 novembre 2023 l'obbligo dell'80 per cento si applica solo se sono stati operativi per 15 anni, altrimenti si applica il più basso valore del 70 per cento. Si prevede inoltre che l'obbligo dell'80 per cento si applichi anche alla produzione da biometano;

- il comma 16 dove si prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica siano definiti sistemi di certificazione semplificati per gli impianti per produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con potenza termica nominale totale compresa tra 7,5 e 20 MW. Con i medesimi decreti si provvede altresì all'istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità, anche al fine di tenere conto dell'evoluzione della normativa eurounitaria in materia. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, l'energia elettrica e il calore prodotti da combustibili da biomassa, escluso il biometano, in impianti di potenza compresa tra 7,5 e 20 MW, rilevano ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e del soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 39 e sono ammessi ai regimi di sostegno, senza la verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi da 5 a 12 del presente articolo;
- il comma 17 che viene abrogato, in quanto rimanda al mantenimento di alcuni articoli del decreto 66/2005 che vengono abrogati in questo stesso testo, al capo VI, articolo 42;
- il comma 18-ter, inserito dalla presente disposizione, che prevede che biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa possono essere conteggiati, ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39 e dell'obiettivo di cui all'articolo 3, in particolari condizioni in termini di regimi di sostegno già erogati e criteri da rispettare.

**La RT** afferma che l'articolo in esame disciplina i criteri di sostenibilità, di risparmio emissivo e di efficienza che i biocombustibili devono rispettare per godere di regimi di sostegno nonché per essere conteggiati ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39 e dell'obiettivo di cui all'articolo 3.

Per questi motivi, per la RT, l'articolo non determina oneri per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, in merito alle modifiche introdotte al comma 16 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, andrebbero chiariti gli eventuali risvolti finanziari derivanti dall'istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità. In particolare, andrebbe chiarito se per la sua istituzione e il suo funzionamento sia richiesta la disponibilità di particolari risorse umane, strumentali e finanziarie, specificandone la eventuale fonte di finanziamento, se a carico dei beneficiari delle certificazioni degli impianti o a valere sul bilancio dello Stato.

## **Articolo 18**

### ***(Inserimento dell'articolo 42-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma inserisce l'articolo 42-bis al decreto legislativo n. 199 del 2021, disciplinando i criteri di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti da carbonio riciclato. A tal fine si dispone che l'energia da combustibili rinnovabili di origine non biologica è conteggiata ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e del soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 39, a condizione che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali combustibili sia pari ad almeno il 70 per cento del combustibile fossile di riferimento.

Allo stesso modo, l'energia da carburanti derivanti da carbonio riciclato può essere contabilizzata ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39, a condizione che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali carburanti sia pari ad almeno il 70 per cento del carburante fossile di riferimento.

Tali condizioni si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti da carbonio riciclato siano stati prodotti o importati nell'Unione.

**La RT** afferma che le modifiche all'articolo 42-*bis*, concernente i criteri di riduzione delle emissioni che devono rispettare RFNBO (combustibili rinnovabili di origine non biologica) e RFC (carburanti da carbonio riciclato), che devono essere rispettati per poter essere conteggiati negli obblighi/obiettivi nonché per beneficiare di misure di sostegno, non determinano oneri per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, considerato che la norma si limita a disciplinare i criteri di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra che bisogna conseguire per accedere a forme di sostegno, ma non incide sulla misura del sostegno, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 19**

### ***(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma modifica l'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, inerente alla verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Le modifiche più rilevanti riguardano il comma 8 dove si specifica che le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa devono essere pubblicate e messe a disposizione dei consumatori in forma facilmente accessibile e di agevole consultazione sui siti *web* dei fornitori.

Inoltre, viene inserito il comma 10-*bis* che stabilisce che ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa, certificati secondo il sistema nazionale di sostenibilità nell'ambito del meccanismo ETS europeo, possano essere attribuiti fattori di emissione pari a zero, come chiarito da documentazione prodotta dalla Commissione. Sono riconosciuti validi gli altri sistemi nazionali di certificazione di sostenibilità di altri Stati membri, a condizione che vi sia un accordo di mutuo riconoscimento tra i rispettivi sistemi nazionali.

**La RT** afferma che la norma disciplina le modalità di verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità e riduzioni delle emissioni disciplinate nell'articolo 42 e 42-*bis*, e per tale motivo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

In particolare il comma 8 che prevede, tra i compiti che il GSE già svolge, utilizzando dati a sua disposizione, l'obbligo di pubblicarli sul proprio sito in maniera facilmente accessibile e di agevole consultazione, non comporta oneri aggiuntivi in quanto a tale obbligo il GSE adempie con le risorse disponibili.

Pertanto, il GSE ha già a disposizione le informazioni richieste, raccolte nell'ambito delle proprie attività operative legato al sistema di immissione in consumo dei biocarburanti, e provvede a darne pubblicità attraverso le proprie pubblicazioni. Lo

svolgimento dell'attività richiamata dalla disposizione in oggetto non richiederà pertanto risorse aggiuntive.

**Al riguardo**, tenuto conto delle assicurazioni fornite dalla RT e della circostanza che il GSE già adempie ad obblighi informativi a cadenza annuale, così come previsto dal vigente comma 8 dell'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 20**

### ***(Inserimento dell'articolo 45-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma inserisce al decreto legislativo n. 199 del 2021 l'articolo 45-*bis* inerente alla funzionalità di ricarica intelligente. In particolare, si introduce l'obbligo di funzionalità di ricarica intelligente per tutti i punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico, nuovi o sostituiti, a partire dal 30 giugno 2026. Tali punti di ricarica devono essere certificati ai sensi dell'allegato X alla norma tecnica CEI 021.

**La RT** afferma che la disposizione proposta individua i requisiti che devono possedere i punti di ricarica intelligenti, pertanto non determina oneri per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, tenuto conto che la norma si limita a individuare i requisiti che devono possedere i punti di ricarica intelligenti, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 21**

### ***(Modifiche alla rubrica del TITOLO VI del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma modifica la rubrica del TITOLO VI.

**La RT** afferma che la disposizione modifica la rubrica del TITOLO VI, pertanto, in ragione della natura ordinamentale, non produce oneri per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, non si formulano osservazioni.

## **Articolo 22**

### ***(Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma modifica l'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, inerente alle garanzie di origine. In particolare, al comma 2 si ampliano i contenuti minimi che devono essere riportati nelle garanzie rilasciate dal GSE, inserendo anche i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica. Inoltre, è introdotta la possibilità di indicare, nella garanzia, la data di inizio e fine della produzione su base oraria o sub-oraria, a seconda del tipo di vettore.

Al comma 3 le modifiche introducono la possibilità di seguire una procedura di qualifica semplificata ai fini del rilascio delle garanzie per due categorie di impianti: a) quelli di piccola taglia ( $\leq 50$  kW) b)

quelli inseriti in comunità di energia rinnovabile. Per entrambe le situazioni, si prevede anche l'applicazione di corrispettivi ridotti.

Al comma 6 la modifica prevede che con riferimento agli impianti di produzione di biometano incentivati con meccanismi che prevedono il ritiro del biometano da parte del GSE e, conseguentemente, che il biometano prodotto non sia più nella disponibilità del medesimo produttore, le garanzie di origine sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate nella disponibilità di quest'ultimo, che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali che prevedono la contestuale vendita del biometano e delle garanzie d'origine. Nel caso in cui non vi sia il ritiro da parte del GSE, le garanzie d'origine sono rilasciate al produttore che le commercializza insieme al biometano.

Infine, viene inserito il comma 6-bis il quale stabilisce che i fornitori di gas immesso in reti di gas naturale o di idrogeno, compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica e il biometano, assicurano ai consumatori finali la tracciabilità della quota o della quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili inclusa nel proprio mix energetico. A tal fine, i fornitori utilizzano garanzie di origine, che devono corrispondere all'energia rinnovabile oggetto dell'offerta. Tale condizione è subordinata alla possibilità tecnica della rete di supportare sia l'immissione che il prelievo del gas rinnovabile.

**La RT** afferma che la modifica introdotta al comma 2 riguarda un aggiornamento e un ampliamento dei contenuti minimi che devono essere riportati nelle garanzie d'origine (GO) rilasciate dal GSE. Nello specifico, viene esteso l'ambito di applicazione delle GO a diverse tipologie di vettori energetici, tra cui non solo l'energia elettrica, ma anche il gas (incluso il biometano), l'idrogeno e i prodotti destinati al riscaldamento e al raffrescamento. Inoltre, si include espressamente la possibilità di riferirsi anche ai combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica. Un altro aspetto rilevante, sempre al comma 2, è l'introduzione della possibilità di indicare, nella GO, la data di inizio e fine della produzione su base oraria o sub-oraria, a seconda del tipo di vettore. Questo consente una maggiore precisione nella rappresentazione della produzione di energia, soprattutto in quei casi in cui la tracciabilità temporale riveste un'importanza strategica, come nel caso dell'autoconsumo o dei mercati a risposta rapida. Dal punto di vista tecnico, implica che il GSE dovrà aggiornare i propri sistemi di emissione, registrazione e annullamento delle GO, integrando i nuovi campi previsti. Le modifiche sono coerenti con la normativa tecnica europea (CEN - EN 16325), a cui il sistema nazionale deve conformarsi.

Con la modifica introdotta al comma 3, si è inteso intervenire sul sistema delle GO prevedendo una serie di semplificazioni procedurali e informative rivolte, in particolare, agli impianti di piccola taglia e a quelli inseriti all'interno di comunità di energia rinnovabile. In primo luogo, si stabilisce che per gli impianti con potenza inferiore a 50 kW le informazioni contenute nelle GO possano essere presentate in forma semplificata. Questo consente di alleggerire il carico amministrativo per i piccoli produttori, pur garantendo la validità del sistema di certificazione.

In secondo luogo, è stato introdotto l'obbligo di specificare, all'interno della garanzia, la destinazione dell'energia prodotta, chiarendo se essa sia immessa in rete (inclusi i sistemi di teleriscaldamento) oppure contestualmente autoconsumata. Questa informazione permette di collegare meglio la produzione certificata alle reali modalità

di fruizione dell'energia, anche in un'ottica di valorizzazione dell'autoconsumo. Infine, la norma introduce la possibilità di seguire una procedura di qualifica semplificata ai fini del rilascio delle GO per due categorie di impianti: a) quelli di piccola taglia ( $\leq 50$  kW) b) quelli inseriti in comunità di energia rinnovabile.

Per entrambe le situazioni, si prevede anche l'applicazione di corrispettivi ridotti, in linea con la semplificazione procedurale. Da un punto di vista tecnico, queste modifiche implicano un adeguamento dei sistemi del GSE affinché possano gestire automaticamente, e in modo più snello, i flussi di richiesta, qualifica e rilascio delle GO relative a queste categorie specifiche di produttori.

La RT sottolinea che gli interventi finalizzati alla semplificazione delle informazioni richieste per impianti di piccola taglia (sotto i 50 kW), la possibilità di velocizzare le operazioni di qualifica e l'introduzione di corrispettivi ridotti ai fini dell'emissione delle G.O. per impianti di potenza inferiore a 50 kW, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta, infatti, di risorse che vengono già soddisfatte dai corrispettivi, sostenuti dai medesimi produttori, a copertura dei costi sostenuti dal GSE per la gestione delle attività, e che sono stati introdotti, in precedenza, dal DM 224/2023. La revisione della disciplina primaria in materia di Garanzie di origine nella direzione descritta ricalca, peraltro, quanto in parte anticipato sul punto nel citato DM 224/2023, provvedimento che ha già stabilito, nel caso di impianti di piccola taglia, la possibilità di facilitare i criteri con cui le informazioni minime da parte dei produttori possono essere riportate in forma aggregata, rinviando alle Regole applicative GSE le modalità di attuazione di tali indirizzi.

Il nuovo comma 6-bis introduce, per la prima volta in modo esplicito, un obbligo specifico per i fornitori di gas che immettono nella rete combustibili rinnovabili (inclusi biometano e idrogeno). Tali soggetti sono ora tenuti a garantire la tracciabilità della quota o quantità di energia rinnovabile offerta ai clienti finali, mediante l'utilizzo e l'annullamento di GO corrispondenti. Tale condizione è subordinata alla possibilità tecnica della rete di supportare sia l'immissione che il prelievo del gas rinnovabile.

In aggiunta, viene chiarito che l'utilizzo del mix energetico residuale è consentito solo in presenza di offerte non tracciate oppure nei casi già regolati nello stesso art. 46.

Dal punto di vista tecnico, questa norma comporta l'obbligo, per i fornitori, di gestire in modo puntuale il proprio portafoglio di GO, assicurandosi che ogni unità di gas rinnovabile venduta come tale sia effettivamente coperta da un corrispondente titolo annullato. Il GSE, da parte sua, dovrà garantire strumenti e piattaforme adeguati anche per il comparto gas, analogamente a quanto già avviene per l'energia elettrica.

Tali disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, si osserva che le modifiche apportate implicano che il GSE, come anche evidenziato dalla RT:

- in merito al comma 2, dovrà aggiornare i propri sistemi di emissione, registrazione e annullamento delle garanzie di origine, integrando i nuovi campi previsti;
- con riferimento al comma 3, dovrà adeguare i propri sistemi affinché possano gestire automaticamente, e in modo più snello, i flussi di richiesta, qualifica e rilascio delle garanzie relative a determinate categorie specifiche di produttori. Inoltre, in tal caso si prevede l'applicazione di corrispettivi ridotti;
- relativamente al comma 6-*bis*, dovrà garantire strumenti e piattaforme adeguati anche per il comparto gas, analogamente a quanto già avviene per l'energia elettrica.

Ciò premesso, nel rammentare che il GSE è incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi informativi al fine di assicurare che GSE potrà provvedere agli aggiornamenti e adeguamenti dei propri sistemi e piattaforme nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In merito alle modifiche apportate al comma 3, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT che tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di risorse che vengono già soddisfatte dai corrispettivi, sostenuti dai medesimi produttori, a copertura dei costi sostenuti dal GSE per la gestione delle attività, sarebbe comunque utile fornire ulteriori informazioni al fine di consentire una valutazione della sostenibilità finanziaria della misura derivante dall'applicazione di corrispettivi ridotti.

### **Articolo 23**

#### ***(Inserimento dell'articolo 47-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma introduce al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'articolo 47-*bis* relativo alla Banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 31-*bis* della direttiva (UE) 2018/2001.

In particolare, si stabilisce che con uno o più decreti del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica siano stabilite le modalità di partecipazione obbligatoria alla banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 31-*bis* della direttiva (UE) 2018/2001 da parte dei soggetti interessati. Tali decreti stabiliscono le modalità di adempimento, da parte degli operatori economici interessati, all'obbligo di inserire nella banca dati le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili oggetto di tali transazioni, ivi comprese le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il loro ciclo di vita, a partire dal loro luogo di produzione fino al momento della loro immissione sul mercato dell'Unione, specificando altresì i dati sull'eventuale sostegno alla produzione di una specifica partita di combustibile e sul tipo di regime di sostegno. I fornitori di combustibile sono tenuti a inserire nella banca dati ogni informazione necessaria per verificare gli obiettivi di cui all'articolo 3, il soddisfacimento degli obblighi di cui ai commi 1, 1-*bis* e 3 e dell'articolo 39, ivi incluse quelle relative all'immissione e al prelievo di combustibili gassosi rinnovabili nella rete.



Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il GSE, il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 39, comma 11<sup>2</sup>, e, per le transazioni di cui al comma 4, l'ENAC, hanno accesso alla banca dati per finalità di monitoraggio.

I fornitori di carburanti per aviazione sono tenuti a inserire nella banca dati le informazioni di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.

Ferme restando le competenze dell'ENAC per le informazioni e i dati relativi ai carburanti per aviazione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura:

- a) l'implementazione della banca dati da parte dei soggetti interessati;
- b) la supervisione del funzionamento della banca dati;
- c) il caricamento iniziale dei fornitori di combustibili nella banca dati.

Il GSE, in qualità di responsabile del sistema nazionale della certificazione della sostenibilità di cui all'articolo 43, assicura:

- a) le attività di interfaccia con l'Unione europea inerenti alla gestione, implementazione e monitoraggio della banca dati, anche attraverso l'integrazione delle informazioni già detenute a livello nazionale nella banca dati dell'Unione europea;
- b) il caricamento iniziale sulla banca dati dei dati identificativi degli operatori economici operanti nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione e delle relative informazioni, nonché dei certificati di conformità dell'azienda;
- c) la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con cadenza annuale, dell'elenco dei fornitori di combustibili registrati nell'ambito delle banche dati in proprio possesso, al fine del caricamento nella banca dati;
- d) la pubblicazione periodica dell'andamento del mercato dei biocarburanti immessi in consumo importati ed esportati, sulla base delle informazioni disponibili nella banca dati.

Entro quindici giorni dalla prima immissione in consumo, i fornitori di combustibili comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'inizio della propria attività, al fine di cui al comma 7, lettera c).

L'accuratezza e la completezza dei dati inseriti dagli operatori economici nella banca dati sono verificati, anche a campione, dal GSE. Il GSE svolge tali controlli anche per il tramite degli Organismi di certificazione che operano nel quadro di sistemi volontari o nazionali. A tali fini, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione del GSE i dati in suo possesso finalizzati a individuare i fornitori di combustibili che non abbiano reso la dichiarazione.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle attività spettanti al GSE ai sensi del presente articolo si provvede mediante un corrispettivo posto in capo agli operatori economici obbligati, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**La RT** afferma che l'articolo riprende quanto precisato nella direttiva in merito all'istituzione di una banca dati europea che garantisca la tracciabilità sia dei biocombustibili liquidi e gassosi che dei RFNBO (combustibili rinnovabili di origine non biologica). L'istituzione è stata prevista già con la direttiva RED II (recepita con articolo 41, che viene abrogato) tuttavia la CE si è resa conto della necessità di legiferare maggiormente in merito, dedicando un articolo specifico al funzionamento della stessa.

I commi 7 e 8 individuano le autorità nazionali competenti (MASE e GSE) e i relativi compiti. In particolare, il Ministero dovrà assicurare l'implementazione da parte di tutti i soggetti interessati nonché avere la supervisione del funzionamento, mentre il GSE

---

<sup>2</sup> Il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 39, comma 11 opera preso il MASE, è composto da rappresentanti ministeriali e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore.

dovrà assicurare il caricamento dei dati dei vari operatori economici e in generale tutte le attività di interfaccia con l'Unione europea inerenti alla gestione, implementazione e monitoraggio della banca dati (nonché di verifica, come dettagliato al comma 10).

Il comma 11 si riferisce alle modalità con cui il GSE viene remunerato per questa nuova attività e, in particolare, si precisa che la stessa troverà copertura attraverso un corrispettivo posto a carico degli operatori interessati, da determinare attraverso un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Per quanto riguarda le attività in carico al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si specifica che le stesse saranno svolte dalla DG DEE, Divisione IV mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente n. 128/2021 e s.m.i, con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per tali motivi, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, per le attività spettanti al GSE, tenuto conto che ai relativi oneri si provvederà mediante un corrispettivo in capo agli operatori economici obbligati, si osserva che tale corrispettivo potrebbe ridurre l'imponibile fiscale per i maggiori costi sostenuti dagli stessi operatori con possibili effetti di minori entrate sul saldo netto da finanziare; sugli altri saldi invece, essendo il GSE incluso nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, vi sarebbero effetti positivi di maggiori entrate.

Per le attività a carico del MASE, pur prendendo atto che le stesse saranno svolte con le risorse previste a legislazione vigente, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le voci di bilancio dello stato di previsione del Ministero interessate, assicurando l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Inoltre, andrebbe confermato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Comitato di cui all'articolo 39, comma 11, e, per le transazioni di cui al comma 4, l'ENAC, per l'accesso alla banca dati per finalità di monitoraggio, non necessitano di particolari adattamenti dei propri sistemi informativi e possono svolgere tali attività nell'ambito delle proprie risorse previste a legislazione vigente.

## **Articolo 24**

### ***(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma modifica l'articolo 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che disciplina le attività di monitoraggio e comunicazione relative al PNIEC.

Viene introdotto un nuovo obbligo al comma 1 dell'articolo 48 a carico del GSE, che dovrà assicurare il monitoraggio specifico della produzione e del consumo di idrogeno e dei suoi derivati, inclusi i combustibili rinnovabili di origine non biologica. Inoltre, il GSE viene autorizzato a creare archivi informatici per raccogliere informazioni dettagliate sull'utilizzo e funzionamento degli apparecchi e impianti.

Infine, il GSE dovrà aggiornare e potenziare il sistema di monitoraggio, anche attraverso interfacce informatiche per fornire un quadro delle misure e dei regimi di sostegno per le energie rinnovabili

elettriche, nonché sulle barriere che ne ostacolano lo sviluppo, incluse quelle relative ai regimi amministrativi introdotti dal decreto legislativo n. 190 del 2024 e all'uso efficiente della rete.

**La RT** afferma che la norma fa riferimento ad attività di monitoraggio che il GSE già svolge nell'ambito delle attività di reporting del PNIEC. Infatti, l'attività del GSE si concretizza in una rielaborazione di dati in larga parte già in suo possesso, tenendo conto dei criteri definiti nell'articolo in esame. Ne deriva che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'attività prevista nella disposizione, di cui al comma 1 lettera b) che modifica l'art. 48 comma 3 del D lgs 199/2021, consiste nel verificare l'effettiva disponibilità delle informazioni presso i vari *owners*, raccogliere tali informazioni in modo strutturato, verificare l'utilizzabilità statistica di tali dati ed eseguire opportune elaborazioni. Tutte queste fasi rientrano nella normale attività delle funzioni GSE dedicate alla produzione statistica ufficiale e al monitoraggio dello sviluppo delle rinnovabili, con particolare riferimento a quelle dedicate alla costante miglioramento delle fonti statistiche, dell'accuratezza e aggiornabilità delle stime. Lo svolgimento dell'attività richiamata dalla disposizione in oggetto non richiederà pertanto risorse aggiuntive.

L'attività prevista nella disposizione, di cui al comma 1 lettera d) che modifica l'art. 48 comma 5 del D lgs 199/2021, consistente nell'aggiornamento costante della piattaforma informatica denominata "Piattaforma di Monitoraggio del PNIEC" introduce un opportuno chiarimento rispetto alla modalità di diffusione di informazioni di monitoraggio degli obiettivi nazionali e regionali ed è conforme alla prassi consolidata. La "Piattaforma di Monitoraggio del PNIEC" è stata realizzata, conformemente alle previsioni del PNIEC, per fornire a istituzioni e cittadini dati affidabili e aggiornati sull'evoluzione tracciata nel PNIEC delle molte variabili che descrivono il sistema energetico. La Piattaforma è stata sviluppata, dal punto di vista informatico, nel 2024 e viene costantemente aggiornata; pertanto, l'aggiornamento delle diverse sezioni che la compongono verrà svolto senza richiedere risorse aggiuntive.

**Al riguardo**, pur considerate le rassicurazioni fornite dalla RT in merito alle attività che il GSE è chiamato a svolgere senza richiedere risorse aggiuntive, al fine di poter valutare l'effettiva assenza di qualsiasi ulteriore onere andrebbero forniti maggiori elementi informativi sulla disponibilità di idonee risorse nel bilancio del Gestore per lo svolgimento delle predette attività.

## **CAPO I**

### **MODIFICHE AGLI ALLEGATI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 199**

#### **Articolo 25**

##### ***(Modifiche all'ALLEGATO I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

L'articolo interviene sull'Allegato I, riguardante le procedure di calcolo degli obiettivi. Le modifiche novellano le metodologie di calcolo per il raggiungimento degli obiettivi nazionali. In particolare:

- combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO): si stabilisce che l'energia prodotta da tali combustibili sia computata nel settore di consumo finale (elettrico, termico o trasporti);
- calore e freddo di scarto: vengono introdotti limiti quantitativi per il conteggio di tali fonti ai fini del target termico, fissando un contributo massimo pari a 0,4 punti percentuali dell'incremento medio annuo richiesto.

**La RT** afferma che le disposizioni di cui all'allegato I si limitano a descrivere con opportuno dettaglio le modalità di calcolo dei diversi obiettivi rinnovabili prevista dalla RED III. Pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, tenuto conto che la norma si limita a disciplinare le modalità di calcolo degli obiettivi nazionali, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 27**

#### ***(Modifiche all'ALLEGATO IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma reca modifiche all'Allegato IV del decreto legislativo n. 199 del 2021, riguardante i requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento. Tra l'altro, le modifiche innalzano i requisiti tecnici minimi per gli impianti termici ammessi ai regimi di incentivazione. Tra le principali innovazioni, si introduce l'obbligo di installare valvole termostatiche a bassa inerzia termica sui corpi scaldanti. Vengono, inoltre, definiti nuovi requisiti specifici per l'allaccio a reti di teleriscaldamento efficiente e per gli impianti di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili.

**La RT** afferma che le disposizioni contenute nella presente norma introducono un quadro tecnico molto articolato e dettagliato per l'accesso agli incentivi destinati agli impianti termici alimentati da fonti rinnovabili. Pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'intervento normativo si configura, infatti, come un aggiornamento dei requisiti minimi tecnici, volto a garantire una maggiore efficienza energetica, una più coerente applicazione delle normative europee in materia di ecodesign e una selezione più rigorosa degli impianti ammissibili agli incentivi. Le modifiche non introducono nuovi strumenti di incentivazione, né prevedono l'allocazione di risorse pubbliche aggiuntive. Al contrario, esse operano all'interno del perimetro degli incentivi già esistenti, come il Conto Termico, e mirano a razionalizzare l'impiego delle risorse pubbliche, orientandole verso tecnologie più performanti.

**Al riguardo**, tenuto conto che le modifiche operate dalla norma non introducono nuovi strumenti di incentivazione ma operano all'interno del perimetro degli incentivi già esistenti, così come confermato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 28**

### ***(Modifiche all'ALLEGATO V del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma apporta modifiche All'ALLEGATO V del decreto legislativo n. 199 del 2021, riguardante il contenuto energetico dei combustibili, al fine di recepire le nuove metodologie di calcolo introdotte dall'Allegato III della direttiva RED III. La modifica riguarda, in particolare, il contenuto rinnovabile dell'ETBE (*Etil T-Butile Etere*).

**La RT** afferma che le disposizioni di cui all'allegato V si limitano a recepire meri aspetti delle metodologie di calcolo della direttiva RED III. Pertanto, non comportano oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, tenuto conto che la norma introduce alcune modifiche inerenti alle metodologie di calcolo, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 29**

### ***(Modifiche all'ALLEGATO VI del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma modifica l'ALLEGATO VI del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, riguardante le regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento, al fine di adeguare la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra (risparmio emissivo) di biocarburanti e bioliquidi, in recepimento delle disposizioni dell'Allegato V della direttiva RED III.

**La RT** afferma che le disposizioni di cui all'allegato VI si limitano a recepire meri aspetti delle metodologie di calcolo della direttiva RED III. Pertanto, non comportano oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, trattandosi di modifiche che intervengono su metodologie di calcolo, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 30**

### ***(Modifiche all'ALLEGATO VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma modifica l'ALLEGATO VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, riguardante le regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei combustibili da biomassa e i relativi combustibili fossili di riferimento novellando, in analogia a quanto previsto dall'articolo 29, la metodologia di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra (risparmio emissivo) per i combustibili da biomassa. L'intervento, che recepisce l'Allegato VI della direttiva RED III, interessa nello specifico la Sezione B, Parte B, Punto 3, introducendo precisazioni in materia di riduzione delle emissioni.

**La RT** afferma che le disposizioni di cui all'allegato VII si limitano a recepire meri aspetti delle metodologie di calcolo della direttiva RED III. Pertanto, non comportano oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, trattandosi di modifiche che intervengono su metodologie di calcolo, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 31**

***(Modifiche all'ALLEGATO VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)***

La norma modifica l'ALLEGATO VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, riguardante le materie prime *double counting*. Tra l'altro, si sopprimono, nelle Parti A e B dell'allegato, le disposizioni che consentivano di considerare doppio, ai fini del conseguimento delle quote di rinnovabili, il contributo di alcune materie prime (cd. *double counting*).

**La RT** afferma che le disposizioni cui all'allegato VIII si limitano a recepire meri aspetti delle metodologie di calcolo della direttiva RED III. Pertanto, non comportano oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, trattandosi di modifiche che intervengono su metodologie di calcolo, non si formulano osservazioni.

## **CAPO II**

### **MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79**

### **Articolo 32**

***(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)***

La norma reca modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo. n. 79 del 1999, che attua la direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica.

In particolare, il nuovo comma 2-*nonies* attribuisce all'ARERA il compito di definire, entro 180 giorni, i criteri e le modalità con cui il gestore della rete di trasmissione nazionale dovrà rendere disponibili le informazioni sulla quota oraria di energia elettrica da fonti rinnovabili e sul contenuto di emissioni di gas a effetto serra per ciascuna zona di offerta.

Il nuovo comma 2-*decies* demanda a un decreto del MASE la definizione di ulteriori disposizioni attuative in materia.

Il comma 2-*undecies* stabilisce che i criteri e le modalità definiti ai sensi dei commi precedenti devono assicurare che le informazioni siano rese disponibili dal gestore della rete di trasmissione nel modo più accurato possibile a intervalli non superiori all'ora, assicurando l'interoperabilità sulla base di dati armonizzati e standardizzati.

**La RT** afferma che la disposizione integra il quadro normativo e regolatorio vigente in materia di informazioni che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione rendono disponibili agli operatori di mercato, agli aggregatori, ai consumatori finali e in generale agli utenti delle reti in modo da promuovere l'integrazione nel sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Le proposte di integrazione dell'art. 3 del D.lgs. 79/1999 aggiornano l'elenco dei compiti in capo ai gestori di rete relativamente alla circolazione di informazioni

riguardanti la produzione di energia elettrica e, pertanto, non producono effetti sul bilancio dello Stato, in quanto i relativi oneri sono coperti dalle tariffe di rete.

**Al riguardo**, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT e che, in particolare, gli oneri in capo ai gestori di rete relativamente alla circolazione di informazioni riguardanti la produzione di energia elettrica sono coperti dalle tariffe di rete, non si hanno osservazioni da formulare.

### **CAPO III**

#### **MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 1° GIUGNO 2011, N. 93**

#### **Articolo 33**

##### ***(Modifiche all'articolo 38 decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***

La norma novella l'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, aggiungendo il comma 5-*octies*. La modifica prevede che l'ARERA, entro 180 giorni dall'entra in vigore della presente disposizione, adotti i criteri e le modalità sulla base dei quali il gestore della rete di distribuzione rende disponibili, in modo aggregato e anonimo, i dati riguardanti l'energia elettrica da fonti rinnovabili generata e immessa nella rete dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile, assicurando l'interoperabilità sulla base di formati di dati armonizzati e serie di dati standardizzati affinché possano essere utilizzati in maniera non discriminatoria dai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere letti da dispositivi elettronici di comunicazione.

**La RT** afferma che la disposizione integra il quadro normativo e regolatorio vigente in materia di informazioni che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione rendono disponibili agli operatori di mercato, agli aggregatori, ai consumatori finali e in generale agli utenti delle reti in modo da promuovere l'integrazione nel sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Le proposte di integrazione dell'art. 38 del D.lgs. 93/2011 aggiornano l'elenco dei compiti in capo ai gestori di rete relativamente alla circolazione di informazioni riguardanti la produzione di energia elettrica e non producono effetti per il bilancio dello Stato, in quanto i relativi oneri sono coperti dalle tariffe di rete.

**Al riguardo**, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT e che, in particolare, gli oneri in capo ai gestori di rete relativamente alla circolazione di informazioni riguardanti la produzione di energia elettrica sono coperti dalle tariffe di rete, non si hanno osservazioni da formulare.

**CAPO IV**  
**MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28**

**Articolo 34**  
**(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)**

La norma integra l'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sui sistemi di qualificazione degli installatori.

In particolare, si prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, siano definiti sistemi di certificazione per gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura, e per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, nonché per gli installatori dei punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda.

La Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE) pubblica e aggiorna con cadenza annuale l'elenco dei soggetti certificati e predispone una relazione annuale sull'adeguatezza del numero di installatori formati e qualificati in relazione all'aumento della quota di energia rinnovabile necessaria per conseguire gli obiettivi stabiliti nel PNIEC. L'onere sostenuto dalla FIRE è a carico dei soggetti certificati secondo le modalità definite con il predetto decreto.

Al fine di garantire un numero adeguato di installatori e progettisti certificati, il programma nazionale di informazione e formazione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, include programmi di formazione, con particolare riguardo a piccole e medie imprese e liberi professionisti, per il conseguimento di certificazioni o qualifiche relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili, ai sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, ai punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda e alle soluzioni innovative più recenti nel settore.

**La RT** afferma che le modifiche introdotte all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, attraverso l'inserimento dei commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, sono finalizzate a disciplinare il sistema nazionale di certificazione e qualificazione professionale per installatori e progettisti nel settore delle energie rinnovabili.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo comma 1-ter prevede l'adozione, con decreto ministeriale, di sistemi di certificazione per figure professionali operanti in ambiti strategici per la transizione energetica, tra cui impianti di riscaldamento e raffrescamento, fotovoltaico con stoccaggio e punti di ricarica intelligenti. I criteri di riferimento saranno quelli già definiti nell'Allegato 4 del decreto.

Il comma 1-quater attribuisce alla Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia (FIRE) il compito di pubblicare e aggiornare annualmente l'elenco dei soggetti certificati, nonché di redigere una relazione sull'adeguatezza del numero di professionisti qualificati rispetto agli obiettivi del PNIEC. I costi di gestione sono a carico dei soggetti certificati, evitando nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1-quinquies integra il programma nazionale di informazione e formazione (PIF) previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, includendo percorsi formativi specifici per il conseguimento delle certificazioni, con particolare attenzione a PMI e liberi professionisti. Al riguardo la RT specifica che l'ampliamento tematico del programma avviene nell'ambito delle risorse disponibili determinate ai sensi del richiamato art. 13 e conseguentemente non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**Al riguardo**, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT e, in particolare, che l'onere sostenuto dal FIRE per la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti certificati, nonché per gli obblighi di informazione sull'adeguatezza del numero di professionisti qualificati, sono a carico dei soggetti certificati e che l'ampliamento tematico avviene nell'ambito delle risorse disponibili, non si hanno osservazioni da formulare.

Sull'inserimento nel programma nazionale di formazione e informazione sull'uso efficiente dell'energia di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 102/2014<sup>3</sup> di nuovi programmi di formazione per il conseguimento di certificazioni o qualifiche, posto che è previsto un limite di spesa e che le altre attività previste a legislazione vigente hanno natura rimodulabile, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 35**

#### ***(Modifiche all'ALLEGATO 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)***

La norma modifica l'ALLEGATO 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riguardante la certificazione degli installatori. In particolare, le modifiche prevedono nuovi contenuti formativi: i programmi di formazione vengono aggiornati per includere competenze relative a studi di fattibilità, progettazione, integrazione di sistemi di accumulo energetico e, per le pompe di calore geotermiche, nozioni sulla trivellazione. Inoltre, per il rinnovo della qualifica vengono introdotti requisiti più rigorosi, subordinando il rinnovo della qualifica alla partecipazione a corsi di aggiornamento periodici.

**La RT** afferma che le modifiche introdotte dalla norma in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un intervento normativo ampio e strutturale che ridefinisce il sistema di formazione e certificazione degli operatori nel settore delle energie rinnovabili.

L'intervento si configura, infatti, come un aggiornamento tecnico e qualitativo del quadro regolatorio, volto a garantire competenze elevate e aggiornate per installatori e progettisti di impianti alimentati da fonti rinnovabili. L'estensione dell'ambito soggettivo della norma, che ora include anche i progettisti, e l'ampliamento dei contenuti formativi, non implicano l'introduzione di nuovi incentivi, né la creazione di nuovi strumenti di finanziamento pubblico.

**Al riguardo**, al fine di escludere oneri aggiuntivi, andrebbe confermato che gli oneri derivanti dalle attività di formazione sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività e che nessun onere è a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che l'allegato 4 del d.lgs. n. 28/2011 è menzionato all'articolo 15, comma 2, del medesimo provvedimento. Tale norma prevede che le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli

---

<sup>3</sup> La norma prevede uno stanziamento di 3 milioni di euro annui fino al 2030 per un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia. Il programma è predisposto dall'ENEA, di concerto con il GSE.

installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## **CAPO V**

### **MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102**

#### **Articolo 36**

***(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)***

La norma modifica l'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, riguardante il rapporto che il GSE ogni cinque anni deve predisporre e contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, la promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento. In particolare, aggiungendo il comma 2-*bis* si impone di integrare nel rapporto nazionale una valutazione comprensiva di:

- valutazione del potenziale nazionale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto;
- analisi delle aree idonee per lo sviluppo di progetti a basso rischio ambientale.

**La RT** afferma che le modifiche apportate all'articolo 3 e all'Allegato I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, nonché all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono finalizzate a migliorare la pianificazione e il monitoraggio dell'uso di fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento.

Dal punto di vista tecnico, viene chiarita la possibilità di includere nel calcolo della quota rinnovabile, il recupero di calore e freddo di scarto (fino a 0,4 punti percentuali), l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per il riscaldamento e raffrescamento, a condizione che l'efficienza dell'unità di generazione superi il 100%.

Il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 amplia il contenuto del rapporto nazionale, includendo valutazioni strategiche sul potenziale di recupero termico e sull'individuazione di aree idonee per progetti a basso impatto ambientale.

Per la RT, le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limitano a introdurre criteri di calcolo e valutazione, senza prevedere nuovi strumenti finanziari o incentivi.

**Al riguardo**, tenuto conto che la disposizione si limita ad ampliare il contenuto di un rapporto nazionale (predisposto dal GSE), già previsto a legislazione vigente, e che si interviene senza prevedere nuovi incentivi, non si hanno osservazioni da formulare.

**CAPO VI**  
**MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 2005, N. 66**

**Articolo 37**

***(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66)***

La norma modifica il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, all'articolo 1 che disciplina l'ambito di applicazione. In particolare si elimina dal suo ambito di applicazione la prescrizione di un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità fornita ai fini dell'utilizzo nei veicoli stradali.

**La RT** afferma che la modifica attua quanto previsto dalla direttiva RED III, dove è stato ridefinito l'ambito di applicazione della direttiva 98/70/CE. Di conseguenza viene modificato il decreto legislativo 66/2005 che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 98/70/CE.

L'abrogazione riprende fedelmente quanto previsto dalla direttiva, dove è stato ridefinito esattamente lo scopo della direttiva vale a dire chiarisce che il decreto legislativo n. 66/2005 disciplina le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e, quando non sono in mare, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna.

Le modifiche non comportano oneri per la finanza pubblica, in quanto si limitano a modificare il campo di applicazione del decreto legislativo n. 66/2005 in aderenza al disposto della direttiva RED III.

**Al riguardo**, considerato che la norma in esame interviene sull'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 66 del 2005, non si hanno osservazioni da formulare.

**Articolo 38**

***(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66)***

La norma novella l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, riguardante le definizioni, modificandone quelle di fornitore e di biocarburanti.

**La RT** afferma che la norma si limita a modificare due definizioni del decreto legislativo n. 66/2005, in conseguenza delle modifiche apportate dalla direttiva RED III alla direttiva 98/70/CE.

Per tali motivi la disposizione, avendo natura ordinamentale, non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, non si formulano osservazioni.

### **Articolo 39**

#### ***(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66)***

La norma nel sopprimere il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, elimina la distinzione tra benzina con tenore di etanolo fino al 5% (E5) e fino al 10% (E10). Tale modifica si fonda sulla constatata compatibilità dell'attuale parco veicolare con la benzina E10 e mira a semplificare gli oneri operativi per i fornitori.

**La RT** afferma che la modifica proposta elimina l'ultimo paragrafo del comma 3, articolo 3, del decreto legislativo n. 66/2005, che prevede alcuni obblighi per gli operatori che commercializzavano combustibili benzina con un tenore di etanolo fino al 5% o fino al 10%. La disposizione si era resa necessaria nel 2015 tenuto conto dell'impossibilità di immissione in commercio della sola benzina con un tenore di etanolo fino al 10%, perché alcuni veicoli circolanti risultavano incompatibili con tale combustibile. Ad oggi tale esigenza è superata in quanto tutti i veicoli sono compatibili con la benzina E10 e quindi non risulta più necessario distinguere i due tipi di benzina E5 ed E10 che rientreranno nella categoria E10. L'eliminazione da un lato favorirà l'immissione di circolazione di bio-benzina attuando il disposto della direttiva RED III e dall'altro eliminerà un aggravio per gli operatori che ad oggi non hanno più necessità di distinguere i due tipo di benzina. Pertanto, la disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato, avendo ad oggetto attività poste a carico degli operatori.

**Al riguardo**, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 40**

#### ***(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66)***

La norma reca modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, riferito ai combustibili diesel. In particolare, si introduce l'obbligo per le imprese di produzione o importazione di assicurare la commercializzazione di gasolio B7 in almeno il 30% degli impianti di distribuzione di ogni provincia. La misura è volta a garantire la tutela dei possessori di veicoli non compatibili con il diesel B10. Contestualmente, si estende ai gestori degli impianti che commercializzano diesel con un livello di estere metilico di acidi grassi (FAME) superiore al 7% l'obbligo di esporre l'elenco dei veicoli incompatibili, fornito al MASE dalle case costruttrici.

**La RT** afferma che la modifica recata dalla presente disposizione attua la direttiva RED III (che modifica la direttiva 98/70/CE) introducendo nell'ordinamento italiano un sistema per l'immissione obbligatoria in commercio di combustibile Diesel con un tenore di biodiesel fino al 10%, salvaguardando i veicoli non compatibili con tale combustibile attraverso l'obbligo di commercializzazione anche del diesel con un tenore di biodiesel fino al 7%. Operativamente il sistema replica quanto già fatto nel 2015 per la benzina, per il quale si era mantenuto in commercio un combustibile con un tenore di etanolo fino al 5% per salvaguardare i veicoli non compatibili con la benzina con un tenore di etanolo fino al 10%.

L'articolo non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato in quanto attiene ad attività poste a carico degli operatori, che già le svolgono con riguardo al combustibile benzina.

In relazione agli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni a carico del Ministero dell'ambiente sul proprio sito internet le stesse sono svolte dal personale a disposizione a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT, non si formulano osservazioni.

#### **Articolo 41**

##### ***(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66)***

La norma abroga i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, che prevedono la trasmissione di una relazione del MASE alla Commissione europea sul rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7-*bis* da parte dei fornitori di carburanti. Essendo questo obbligo venuto meno, decade anche l'obbligo di trasmissione della relazione.

**La RT** afferma che la disposizione in esame abroga i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 7 del D lgs n. 66/2005, funzionali all'articolo 7-*bis* del predetto decreto, a sua volta abrogato dall'art. 44 del decreto in esame. Pertanto, non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, non si formulano osservazioni.

#### **Articolo 42**

##### ***(Modifiche all'articolo 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66)***

La norma abroga gli articoli 7-*bis*, 7-*ter*, 7-*quater*, 7-*quinquies* del decreto legislativo n. 66 del 2005, in quanto tali articoli, relativi all'obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita dei carburanti (c.d. *Fuel Quality Directive*), vengono superati dalla nuova disciplina introdotta dalla direttiva RED III, che ridefinisce gli obiettivi e gli obblighi per il settore dei trasporti in un quadro normativo unificato.

**La RT** afferma che le dichiarazioni annuali che qui si abrogano vengono effettuate entro gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e quindi per il 2025 dovrebbe essere effettuata entro il gennaio 2026, ma con la norma attuale si abroga la obbligatorietà di tali dichiarazioni, in quanto la verifica della riduzione delle emissioni dell'uso dei carburanti nei trasporti viene ora, con la direttiva RED III, effettuata in maniera differente considerando una percentuale minima di immissione in consumo di biocarburanti (29%). Pertanto, la disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 43**

#### ***(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66)***

La norma modifica l'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, relativo al sistema sanzionatorio per adeguare tale regime al nuovo quadro normativo. In particolare, vengono novellati i riferimenti per sanzionare la violazione dei nuovi obblighi di distribuzione del diesel B7. Conseguentemente, vengono soppressi i commi sanzionatori (dal 9 al 16) correlati alle disposizioni abrogate (artt. 7-*bis* e seguenti).

**La RT** afferma che la norma in esame mira ad adeguare il quadro delle sanzioni alle novità introdotte dalla direttiva RED III. Da un lato sono introdotte sanzioni in relazione agli obblighi di comunicazione a carico degli operatori relativi al sistema di immissione in commercio del diesel con tenori di biodiesel fino al 7% e fino al 10%.

La soppressione del comma 4 si rende necessaria in seguito alla sostituzione dell'articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 66/2005, che ha eliminato l'obbligo di adozione di un decreto attuativo sulla commercializzazione del combustibile diesel B10.

Le modifiche apportate da un lato (comma 3) introducono una nuova sanzione, in virtù dell'obbligo di introduzione sul mercato del combustibile diesel con un tenore di biodiesel al 10% (B10), ma salvaguardando i veicoli incompatibili con tale combustibile (immissione in commercio anche del B7), da un altro lato eliminano la sanzione del comma 4 che in realtà si riferiva ad una fattispecie che non è mai stata attuata. Il decreto ivi richiamato infatti, non è stato mai emanato, in considerazione della mancata emanazione a livello dell'Unione della norma tecnica di riferimento UNI (il decreto era previsto dall'articolo 4 comma 2 del Dlgs 66/2005). Pertanto, le modifiche apportate si limitano ad introdurre una nuova fattispecie e non comportano alcun peggioramento per la finanza pubblica. L'abrogazione dei commi da 9 a 16 è conseguente all'abrogazione degli articoli 7bis, 7-*ter* e 7-*quater*, in quanto riguardava le sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi e obblighi ivi previsti. Le sanzioni abrogate, il cui gettito peraltro è da ritenersi trascurabile rispetto al numero di soggetti sanzionati e agli importi edittali definiti dalla norma, non sono di conseguenza più applicabili.

Conseguentemente, dal momento che, con le modifiche di cui alla lettera *a*), viene introdotta una nuova fattispecie produttiva di introiti in sostituzione della precedente mai divenuta operativa e che, con le modifiche di cui alla lettera *b*), viene soppressa una sanzione esistente, ma produttiva di modesto gettito, gli effetti complessivi si ritengono compensati e l'articolo, adeguando il quadro delle sanzioni al disposto della direttiva RED III, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, tenuto conto che alle sanzioni in esame non sono associati in via prudenziale effetti di maggiori entrate per il bilancio dello Stato, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **Articolo 44**

##### ***(Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66)***

La norma interviene sull'allegato I al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, apportando modifiche agli allegati tecnici in materia di metodi di prova e specifiche della benzina.

**La RT** afferma che la disposizione in esame si limita a modificare gli allegati tecnici con riferimento ai metodi di prova da utilizzare per le analisi sulla benzina e, pertanto, non produce effetti per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **Articolo 45**

##### ***(Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66)***

La norma interviene sull'allegato II al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, apportando modifiche agli allegati tecnici in materia di metodi di prova e specifiche del combustibile diesel.

**La RT** afferma che la disposizione in esame si limita a modificare gli allegati tecnici con riferimento ai metodi di prova da utilizzare per le analisi sul combustibile diesel e, pertanto, non produce effetti per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare.

#### **Articolo 46**

##### ***(Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66)***

La norma interviene sull'allegato V al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, apportando modifiche agli allegati tecnici in materia dei metodi di prova e dei dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel ai recenti aggiornamenti in ambito UE.

**La RT** afferma che la disposizione in esame si limita a modificare gli allegati tecnici con riferimento ai metodi di prova ed ai dati di precisione da utilizzare per le analisi sulla benzina e sul combustibile diesel e, pertanto, non produce effetti per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **Articolo 47**

##### ***(Modifiche agli allegati V-bis, V-bis.1, V-bis.2 e V-bis.3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66)***

La norma sopprime gli allegati V-bis, V-bis.1, V-bis.2 e V-bis.3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in conseguenza dell'abrogazione degli articoli 7-bis e 7, commi 2-bis e 2-ter del decreto legislativo n. 66 del 2005.

**La RT** afferma che la disposizione in esame abroga gli allegati V-*bis*, V-*bis*.1, V-*bis*.2 e V-*bis*.3 contenenti modalità attuative sia relative al calcolo degli obblighi di cui all'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, nonché alle modalità di trasmissione dei dati da essi forniti alla Commissione, di cui all'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*. Pertanto, la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **Articolo 48** ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

La norma inserisce una apposita clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

**Al riguardo**, si rinvia alle osservazioni contenute nei precedenti articoli.